

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE
STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di predisposizione, di ammissione e di gestione della frequenza volontaria presso le strutture dell'A.S.L. TO4 da parte di studenti diplomati, laureandi e laureati, specializzandi e specializzati, per acquisire o perfezionare, attraverso l'osservazione, le conoscenze tipiche dell'attività sanitaria, tecnica o amministrativa espletata all'interno dell'Azienda.
2. Il frequentatore volontario è il soggetto che sceglie autonomamente di frequentare per un determinato periodo di tempo una struttura aziendale al fine di conoscere la realtà sanitaria nei suoi diversi aspetti o allo scopo di perfezionare la propria preparazione mediante l'osservazione dell'attività effettuata da professionisti esperti.
3. Il regolamento non si applica alle seguenti fattispecie, disciplinate a parte:
 - nel caso di tirocini e stage formativi disciplinati dalla normativa o da convenzioni sottoscritte dall'Azienda con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale;
 - nel caso di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre Aziende;
 - ai titolari di borsa di studio e ai titolari di lavoro autonomo (liberi professionisti, assegnisti di ricerca...);
 - nel caso di collaborazione volontaria dei dipendenti cessati dal servizio per collocamento in quiescenza al fine di formare i dipendenti di recente e futura assunzione.
4. Avendo unicamente carattere didattico - formativo ed anche al fine di non dar luogo a potenziale o reale conflitto di interesse in base all'attuale normativa anticorruzione nonché al Codice di comportamento nazionale e aziendale, non possono essere ammessi alla frequenza volontaria coloro che svolgono un rapporto di lavoro con aziende pubbliche o private del settore sanitario.

ART. 2 – Condizioni generali

1. Possono essere ammessi a frequentare volontariamente le strutture dell'A.S.L. TO4, i soggetti in possesso di titoli professionali utili per lo svolgimento delle professioni presenti nell'organico dell'Azienda, se non già dipendenti, nonché gli iscritti ai corsi di studio per il conseguimento di detti titoli professionali e altre figure professionali riconducibili all'attività svolta nelle strutture dell'Azienda.
2. Le frequenze di cui alla presente disciplina sono svolte a titolo assolutamente gratuito e non comportano, ad ogni effetto, l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con l'A.S.L. TO4.
3. L'ammissione è subordinata al preventivo consenso alla frequenza da parte del Direttore/Responsabile della Struttura ospitante e del Direttore Generale oltre che alla previa visione e accettazione del presente regolamento. Prima dell'ammissione alla frequenza il volontario dovrà produrre una Certificazione di idoneità sanitaria previa visita medica a cura del Medico Competente dell'A.S.L. TO4.

4. La frequenza è svolta sotto la diretta vigilanza del Dirigente/Responsabile della Struttura di competenza o di un suo delegato. Le frequenze di cui alla presente disciplina non danno luogo ad assunzione di particolari compiti di istituto o responsabilità da parte degli ammessi; l'A.S.L. TO4 non può utilizzare i frequentatori per attività professionali che si configurino come sostituzione del personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

ART. 3 – Adempimenti degli aspiranti all'ammissione alla frequenza

1. Per essere ammesso alla frequenza volontaria, l'interessato deve presentare domanda di ammissione, mediante compilazione dell'apposito modulo “*domanda di ammissione alla frequenza volontaria*” (All. A.) ed in caso di richiesta di proroga (All. B) rinvenibili anche sul sito aziendale.

La domanda dovrà essere indirizzata al Legale Rappresentante dell'ASL, e presentata, almeno 20 giorni prima dell'avvio della frequenza, con le seguenti modalità:

La domanda dovrà contenere, oltre alle generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico):

- la Struttura Semplice / Complessa o il Servizio dove svolgere l'attività di frequenza volontaria;
- il periodo di frequenza;
- il recapito presso cui fare ogni necessaria comunicazione, se differente da quello già indicato;
- la dichiarazione di presa visione ed integrale accettazione del presente regolamento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 dei seguenti titoli ed abilitazioni:

Per i laureati:

- Certificato di laurea;
- Certificato di abilitazione all'esercizio della professione (per le categorie che vi siano obbligate);
- Iscrizione all'albo professionale (se prevista da vigenti normative);

Per i non laureati:

- Diploma di scuola media superiore o titolo professionale coerente con la frequenza richiesta;
- Iscrizione all'albo professionale, ove prevista dalle vigenti normative;

Per entrambi:

- Indicazione dell'eventuale corso di studio che si sta frequentando.

E' necessario, infine, allegare copia della polizza assicurativa contro gli infortuni, di cui al seguente art. 4 nonché produrre specifica dichiarazione di espressa rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda TO4.

Potrà essere allegata alla domanda ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'ammissione alla frequenza volontaria.

ART. 4 – Copertura assicurativa

1. L'autorizzazione alla frequenza è subordinata alla presentazione di polizza assicurativa stipulata con qualunque compagnia, con oneri a carico dell'aspirante riguardanti:

- a) copertura di rischi di infortunio e malattie (compreso il rischio H.I.V.), invalidità permanente o temporanea o di morte, per cause addebitabili agli stessi o a terzi, per rischio biologico per l'intero periodo di frequenza;
- b) copertura danni a terzi per effetto dell'attività svolta presso l'Azienda per l'intero periodo di frequenza.

Tale polizza deve coprire tutto il periodo della frequenza e copia di essa deve essere allegata alla domanda.

Se la succitata polizza assicurativa non copre tutto il periodo della frequenza, ovvero, se la frequenza viene prorogata per periodi successivi, il frequentatore, prima della scadenza della polizza stessa, dovrà far pervenire regolare quietanza a dimostrazione dell'avvenuto rinnovo del contratto di assicurazione. Il mancato rinnovo dell'assicurazione o, comunque, l'interruzione, per qualsiasi causa della copertura assicurativa, comporterà, d'ufficio, l'immediata cessazione della frequenza.

ART. 5 – Criteri per la definizione del numero delle frequenze

1. I frequentatori di norma non devono essere in numero superiore ad un terzo della dotazione organica del profilo professionale corrispondente, prevista per la Struttura operativa presso cui viene richiesta la frequenza.
2. Il Direttore Generale potrà autorizzare eventuali deroghe al numero dei frequentatori su motivata proposta del Responsabile della Struttura interessata.

ART. 6 – Autorizzazione

1. La frequenza viene autorizzata con determina del Direttore / Responsabile della Struttura cui è destinata. Tale determina stabilisce anche la durata e l'impegno orario del volontario.
2. Il parere viene espresso mediante l'apposito modulo di "*domanda di ammissione alla frequenza volontaria*".
3. Qualora il numero delle domande, corredate da parere favorevole, siano in numero superiore a quello stabilito, si provvederà a formulare specifica graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
 - maggiori titoli;
 - a parità di titoli costituirà preferenza la migliore votazione di laurea o di diploma.

Art. 7 – Durata della Frequenza

1. La frequenza è di norma autorizzata per la durata di mesi sei. Il periodo deve essere necessariamente specificato nella domanda di ammissione alla frequenza volontaria e verrà riportato nella determina di autorizzazione. E' altresì previsto che la frequenza possa essere autorizzata per periodi inferiori a quelli previsti, in accoglimento delle personali esigenze dei frequentatori e a seconda delle disponibilità della Struttura d'interesse, purché ugualmente proficua. La frequenza può essere prorogata, a richiesta dell'interessato, fino ad un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. La richiesta di proroga si effettua mediante nuova compilazione dell'apposito modulo "*domanda di proroga alla frequenza volontaria - proroga*", allegando,

inoltre, copia della polizza assicurativa per infortuni, se scaduta. Si procede all'autorizzazione come precedentemente esplicitato all'art. 6.

2. La frequenza è fissata, di norma, in una presenza settimanale compresa tra un minimo di 10 ore ad un massimo di 20 ore.
3. Gli orari di frequenza saranno articolati secondo le modalità e le direttive concordate con il Dirigente/Responsabile della struttura interessata. Questi è tenuto alla vigilanza e al controllo delle presenze e, su richiesta dell'interessato, può concordare un orario di frequenza diverso, maggiore o minore a quello stabilito in linea di massima, tale da andare incontro alle particolari esigenze del frequentatore in concomitanza alle disponibilità della Struttura.

ART. 8 – Assenze, sospensioni, revoche, proroghe

1. Le interruzioni della frequenza sono comunicate dal frequentatore con congruo preavviso al Responsabile della Struttura operativa interessata.
2. La frequenza può essere revocata in qualsiasi momento anche su proposta motivata del Responsabile della Struttura interessata.
3. Al termine del periodo, per ottenere l'autorizzazione ad un nuovo periodo di frequenza volontaria, gli interessati dovranno ripresentare la domanda di ammissione con la procedura di cui ai punti precedenti, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 9 – Registrazione e controllo degli ammessi alla frequenza e certificazioni

1. I frequentatori hanno l'obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento che verrà loro consegnato al momento dell'ammissione e dovranno provvedere alla sua restituzione al termine del periodo di frequenza.
2. La rilevazione degli orari di svolgimento della frequenza, avviene mediante l'utilizzo di un badge. Il badge è utilizzato dal frequentatore in entrata ed in uscita della frequenza, è personale, in quanto riporta il nominativo e un numero di matricola allo stesso riconducibile e deve essere utilizzato durante l'intero periodo di frequenza.
3. Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza svolti vengono rilasciate dal Direttore/Responsabile della struttura ospitante. In tali certificazioni si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti.

ART. 10 – Obblighi del frequentatore

La frequenza comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento e l'osservanza delle regole generali, organizzative e operative in vigore in Azienda. In particolare il frequentatore ha l'obbligo di:

- osservanza delle norme di comportamento previste per i dipendenti del corrispondente profilo professionale;
- osservanza delle direttive impartite dal Direttore/Responsabile della struttura ospitante, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni aziendali;

- osservanza degli adempimenti inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dare immediata informazione al Tutor dell'eventuale stato di gravidanza
- riservatezza sui dati e sulle informazioni delle quali viene a conoscenza durante lo svolgimento della frequenza, così come gli è vietata la divulgazione, la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli finalizzati alla frequenza medesima. (Tali prescrizioni devono permanere anche in seguito alla conclusione della frequenza). La violazione di tale norma costituisce grave motivo di revoca immediata della frequenza e comporta l'assunzione di responsabilità ai sensi del D. Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Pertanto, il frequentatore assume gli stessi obblighi cui è sottoposto il personale dell'Azienda in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali (Allegato Privacy da sottoscrivere).

ART. 11 – Mallevezione di responsabilità

1. Gli ammessi alla frequenza di cui alla presente disciplina sono direttamente responsabili degli atti compiuti durante la stessa anche se espressamente autorizzati dal Responsabile della Struttura operativa di riferimento. Il frequentatore svolge la propria attività solo in affiancamento al personale dipendente dello stesso profilo professionale.